



DISEGNO DI LEGGE

**presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (MELONI)
e dal Ministro dell'economia e delle finanze (GIORGETTI)**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 MARZO 2026

Conversione in legge del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, recante disposizioni urgenti in materia fiscale ed economica

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Relazione tecnica	»	14
Disegno di legge	»	35
Testo del decreto-legge	»	36

ONOREVOLI SENATORI. – Con il presente disegno di legge, il Governo sottopone alle Camere, per la conversione in legge, il decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, recante disposizioni urgenti in materia fiscale ed economica, come di seguito si illustra.

ART. 1.

(Modifiche alla decorrenza del nuovo regime IVA delle operazioni permutative)

La disposizione modifica il comma 139 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, ridefinendo il regime transitorio di applicazione delle nuove regole introdotte dal comma 138 in materia di determinazione della base imponibile delle operazioni permutative.

Il nuovo testo precisa che le disposizioni del comma 138 – che assumono a riferimento l'ammontare complessivo dei costi per la determinazione della base imponibile IVA delle operazioni permutate e delle dazioni in pagamento in luogo del precedente criterio del valore normale – si applicano alle operazioni effettuate in esecuzione di contratti stipulati o rinnovati dal 1° gennaio 2026.

Di conseguenza, per i contratti stipulati in data anteriore al 1° gennaio 2026 potrà continuare a trovare applicazione il criterio del valore normale. Tale soluzione, nel rispetto del principio del legittimo affidamento e di certezza del diritto, consente di preservare gli assetti negoziali già formati secondo la disciplina previgente.

La norma introduce, inoltre, una clausola di salvaguardia dei comportamenti già adottati dai contribuenti. In particolare, sono fatti salvi i comportamenti tenuti anteriormente al 1° gennaio 2026 nonché quelli adottati in conformità al comma 138 dal 1° gennaio 2026 e fino all'entrata in vigore del presente decreto.

Pertanto, coerentemente con quanto previsto dal comma 139 nella sua prima formulazione, la norma fa salvi i contribuenti che, anteriormente al 1° gennaio 2026, hanno applicato il criterio del costo nel rispetto dei principi unionali.

Inoltre, avendo precisato che il nuovo criterio del costo è applicabile solo ai contratti stipulati dal 2026, la norma fa salvi anche i comportamenti dei contribuenti che, pur avendo stipulato i contratti in data antecedente al 1° gennaio 2026, hanno già applicato il criterio del costo per le operazioni effettuate nei primi mesi dell'anno, in ossequio alla precedente formulazione del comma 139.

Si precisa infine che non si fa luogo, in ogni caso, a rimborsi d'imposta o a rettifiche rispetto all'imposta precedentemente liquidata.

ART. 2.

(Modifiche al regime fiscale dei lavoratori impatriati)

Con il comma 1 si intende ripristinare il divieto di cumulabilità tra l'agevolazione prevista per i neo-residenti, di cui all'art. 24-bis del TUIR, con quella del nuovo regime degli impatriati introdotto dall'art. 5 del citato d.lgs. n. 209/2023, al pari di quanto disposto in relazione al previgente regime degli impatriati disciplinato dall'art. 16 del d.lgs. 14 settembre 2015, n. 147.

Infine, al comma 2 si prevede che le disposizioni del presente articolo allegato si applicano nei confronti dei soggetti che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia a decorrere dal periodo d'imposta 2027.

ART. 3.***(Rateizzazione della tassazione dell'avviamento negativo nelle operazioni di cessione dell'azienda o di un ramo di essa con continuazione dell'attività e mantenimento degli assetti occupazionali)***

La disposizione integra la disciplina di favore, già prevista dal comma 237 dell'articolo 1 della legge n. 234 del 2021 in materia di imposizione indiretta, aggiungendo, con il comma 1, nell'articolo 86 del TUIR una disposizione che modifica il trattamento tributario del "Negative Goodwill netto" (c.d. avviamento negativo) ai fini dell'imposizione sui redditi, per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002. Identica disposizione è aggiunta, con il comma 2, ai fini dell'IRAP nell'articolo 11 del decreto legislativo n. 446 del 1997 (sempre per le imprese che adottano i principi contabili internazionali).

In presenza di operazioni di acquisto di azienda effettuate ad un corrispettivo inferiore al valore contabile dell'azienda acquisita, in applicazione del metodo dell'acquisto (IFRS 3), infatti, si può determinare la rilevazione nel conto economico di un componente positivo che rappresenta il citato avviamento negativo.

Per i soggetti OIC che effettuano la medesima operazione, la citata differenza negativa è, invece, rappresentata mediante l'iscrizione di un fondo accantonamento da utilizzare in compensazione degli oneri rilevati negli esercizi successivi all'acquisizione dell'azienda. Qualora in tali esercizi il fondo in esame risulti esuberante, dovrà essere stornato dalla contabilità determinando l'iscrizione di un componente positivo (pari al valore residuo del fondo originario) che concorre alla formazione del reddito di periodo. Tenuto conto delle diverse modalità di contabilizzazione, la disposizione risulta destinata esclusivamente ai soggetti IAS/IFRS *adopter* e, in particolare, ha efficacia in relazione alle acquisizioni di azienda o rami d'azienda (eventi cc.dd. realizzativi, ai fini fiscali) che possiedono i requisiti per essere incluse nell'ambito di applicazione dell'articolo 1, comma 237, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (si tratta, esclusivamente, delle acquisizioni

che garantiscono “continuazione dell’attività e mantenimento degli assetti occupazionali”).

In particolare, la norma stabilisce la rateizzazione del componente positivo transitato a conto economico, in applicazione della contabilizzazione dell’avviamento negativo operata secondo i principi contabili internazionali, in cinque periodi d’imposta a partire da quello in cui è avvenuta la rilevazione nello stesso conto economico (anche sotto forma di rilascio del fondo esuberante).

Resta, invece, fermo per i soggetti IAS/IFRS *Adopter*, il trattamento tributario riservato alla quota del “Negative Goodwill lordo” (differenza tra corrispettivo e valore contabile dei singoli elementi dell’attivo e del passivo dell’azienda o del ramo d’azienda) che in sede di *purchase price allocation* (PPA), secondo l’IFRS 3, è stato riallocato a rettifica delle passività e/o delle attività rilevate in bilancio.

Ai sensi del comma 3 la novità legislativa opera a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2024 e, pertanto, per la maggior parte dei soggetti con esercizio non coincidente con l’anno civile, la modifica ha effetto già in sede di determinazione del reddito da effettuarsi con la prossima dichiarazione dei redditi da presentare entro la scadenza dei termini successivi a quello di entrata in vigore della disposizione in commento. In altri termini, stante la finalità delle operazioni in esame, la decorrenza è stata individuata nel senso prospettato, al fine di consentire l’accesso al maggior numero possibile di soggetti tra quelli che, al momento di entrata in vigore del presente decreto, non hanno ancora presentato la dichiarazione dei redditi.

Per la generalità dei contribuenti, invece (ossia per quelli con esercizio coincidente con l’anno civile), dovrà essere presentata una dichiarazione integrativa ai sensi dell’articolo 2, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica del 22 luglio 1998, n. 322, al fine di adeguarsi alle disposizioni di cui al comma 237 dell’articolo 1 della legge n. 234 del 2021, come modificato dal comma 1 del presente articolo.

ART. 4.

(Esenzione per gli interessi da titolo obbligazionario corrisposti ai sistemi di garanzia dei depositanti)

In considerazione della possibilità di un apprezzamento del rischio – causato dalle recenti tensioni economiche globali - con la norma in commento si escludono dall’ambito oggettivo di applicazione dell’imposta sostitutiva disciplinata dal decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, i proventi derivanti dagli investimenti in obbligazioni e titoli similari effettuati dai sistemi di garanzia dei depositanti operanti in Italia, allo scopo di evitare una riduzione delle risorse disponibili per lo svolgimento delle loro attività istituzionali. La disposizione si applica ai proventi corrisposti a decorrere dall’entrata in vigore della disposizione stessa e fino al 31 dicembre 2028.

Le disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 239 del 1996 sono rinvenibili negli articoli da 62 a 71 del testo unico in materia di versamenti e di riscossione,

di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, che troveranno applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2027.

ART. 5.

(Differimento dell'applicazione del contributo di cui all'articolo 1, comma 126, della legge 30 dicembre 2025, n. 199)

La disposizione prevede la disapplicazione, fino al 30 giugno 2026, delle disposizioni previste dall'articolo 1, comma 126, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, che ha introdotto un contributo amministrativo a copertura delle spese collegate alle importazioni di pacchetti di valore inferiore ai 150 euro. Il differimento dell'efficacia della norma richiamata risponde alla necessità di consentire l'adeguamento del sistema informativo dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, vincolato al rispetto delle regole tecniche contenute nella normativa doganale unionale ed è coerente con la relazione tecnica del predetto articolo 1, comma 126 della legge di bilancio 2026, che considera espressamente un lasso di tempo di sei mesi per la predisposizione dei sistemi di monitoraggio del contributo in esame.

ART. 6.

(Disposizione in materia di ritenuta sulle provvigioni)

La disposizione interviene all'articolo 1, comma 142, della legge n. 199/2025, in materia di ritenuta sulle provvigioni percepite dalle agenzie di viaggio e turismo ed altri soggetti, prevedendo la proroga della decorrenza dal 1° marzo al 1° maggio 2026.

ART. 7.

(Modifiche alla disciplina della maggiorazione dell'ammortamento per gli investimenti in beni strumentali)

La disposizione rimuove il requisito della provenienza geografica dei beni richiesto dall'articolo 1, comma 427, della legge n. 199 del 2025 al fine di rendere ammissibili alla disciplina agevolativa dell'iper-ammortamento anche gli investimenti aventi ad oggetto beni strumentali prodotti al di fuori dei Paesi dell'Unione europea e dei Paesi aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo.

ART. 8.

(Misure fiscali in favore delle imprese)

La disposizione, ai sensi dell'articolo 1, comma 770, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, prevede, per il 2026, il riconoscimento, nel limite di spesa di 537 milioni di euro, di un contributo in favore delle imprese che abbiano

presentato le comunicazioni di cui all'articolo 38, comma 10, primo periodo, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, e i cui investimenti siano risultati tecnicamente rispondenti ai requisiti di ammissibilità.

Il contributo è pari al 35 per cento dell'ammontare del credito d'imposta richiesto con le predette comunicazioni con riferimento agli investimenti relativi agli allegati A e B annessi alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, nonché alle spese sostenute per adempiere agli obblighi di certificazione, ed è riconosciuto sotto forma di credito d'imposta utilizzabile esclusivamente in compensazione presentando il modello F24 entro il 31 dicembre 2026.

ART. 9.

(Soglia per l'esenzione dalla ritenuta sui premi erogati agli atleti dilettanti)

Con la disposizione si escludono dall'obbligo di operare le ritenute alla fonte a titolo d'imposta del 20 per cento previste dall'articolo 30, secondo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, i premi di cui all'articolo 36, comma 6-quater, del d. lgs. 28 febbraio 2021, n. 36, versati agli atleti partecipanti a manifestazioni sportive dilettantistiche, a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2026, sempre che l'ammontare complessivo delle somme attribuite nel suddetto periodo dal sostituto d'imposta al medesimo soggetto non supera l'importo di 300 euro; se detto ammontare è superiore al citato limite, lo stesso è assoggettato interamente a ritenuta.

La disposizione ripropone per l'anno 2026 la sostanziale esenzione dall'IRPEF stabilita dall'articolo 14, comma 2-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge del 23 febbraio 2024, n. 18, per i premi erogati, entro il limite annuo di 300 euro, agli atleti dilettanti nell'anno 2024.

ART. 10.

(Modifiche in materia di riscossione coattiva e di riconsegna anticipata dei carichi affidati all'Agenzia delle entrate-Riscossione)

Relativamente ai carichi affidati all'agente della riscossione successivamente all'8 agosto 2024, l'articolo 3, comma 3, lett. b), del decreto legislativo 29 luglio 2024, n. 110, prevede attualmente che gli enti creditori possano esercitare la facoltà di chiedere all'agente della riscossione la loro riconsegna anticipata nel periodo compreso tra il ventiquattresimo e il trentesimo mese successivo a quello della presa in carico.

Ciò posto, tenuto conto della complessità tecnica degli applicativi informatici da realizzare per consentire in concreto l'esercizio della facoltà in parola da parte degli

enti creditori e dei conseguenti tempi tecnici di emanazione del decreto ministeriale, cui il secondo periodo del citato articolo 3 demanda la determinazione di modalità e termini della richiesta, la disposizione in commento prevede che, limitatamente ai carichi affidati all'Agenzia delle entrate-Riscossione successivamente all'8 agosto 2024 - e per i quali, alla data di pubblicazione del decreto ministeriale, è già decorso il termine di ventiquattro mesi dalla data della loro presa in carico - la facoltà di richiedere la riconsegna anticipata è esercitata entro sei mesi dalla data di pubblicazione del decreto ministeriale stesso.

ART. 11.

(Ripristino regime esclusione dividendi e regime PEX)

Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 51 a 55, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, hanno modificato il trattamento fiscale dell'esenzione delle plusvalenze e dell'esclusione dei dividendi dalla formazione del reddito dei titolari di reddito d'impresa (di cui agli articoli 58, 59, 87 e 89 del TUIR), nonché le modalità di applicazione della ritenuta di cui all'articolo 27 del D.P.R. n. 600 del 1973.

Con le disposizioni contenute nel presente articolo viene ripristinato il regime previgente alle modifiche operate con la legge di bilancio per il 2026. Si evidenzia, come espressamente, previsto nel comma 5, che le disposizioni entrano in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2026 consentendo l'applicazione del previgente regime (ante legge di Bilancio per il 2026) dell'esclusione dei dividendi e dell'esenzione delle plusvalenze senza soluzione di continuità.

ART. 12.

(Modifica dell'imposta di bollo sui conti correnti intestati a soggetti diversi dalle persone fisiche)

La norma interviene sull'articolo 13, comma 2-bis, lettera b), della tariffa, parte I, allegata al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 - confluito nell'articolo 9, comma 3, lettera b), della tariffa, parte I, contenuta nell'Allegato 3 al decreto legislativo 1° agosto 2025, n. 123 - modificando la misura dell'imposta di bollo dovuta sui rendiconti dei conti correnti bancari e postali nonché sui libretti di risparmio - limitatamente ai soggetti diversi dalle persone fisiche - dall'importo attuale di euro 100,00 all'importo di euro 118,00.

L'imposta è dovuta per ciascun rapporto intrattenuto con l'intermediario. La nuova misura dell'imposta si applica agli estratti conto e ai rendiconti emessi a decorrere dalla data di entrata in vigore della disposizione e, quindi, per i rendiconti emessi anteriormente a tale data continua ad applicarsi l'importo di 100 euro annui; per i rendiconti emessi successivamente si applica il nuovo importo di 118 euro annui, anche se riferiti a rapporti già in essere.

ART. 13.***(Misure urgenti recanti proroghe in favore delle fondazioni lirico-sinfoniche e per garantire l'operatività della CONSAP)***

Il comma 1 dispone il rinvio all'anno 2028 dell'applicazione della norma di cui al comma 830 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, in materia di riduzione del *turn-over*, alle fondazioni lirico-sinfoniche e ai teatri nazionali e di rilevante interesse culturale.

La disposizione di cui al comma 2 ha la finalità di consentire alle Fondazioni lirico-sinfoniche di programmare in maniera sostenibile la propria attività istituzionale. La Legge di bilancio 2025 all'articolo 1, comma 607, stabilisce che, «nelle more della revisione della normativa di settore», la quota residua del Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo destinata alle Fondazioni lirico-sinfoniche fosse assegnata per l'anno 2025 sulla base della media delle percentuali individuate a valere sul Fondo per il triennio 2022-2024; la proroga di tale norma si è resa necessaria in attesa di una riforma organica della normativa di riferimento che finora non è ancora stata attuata, mettendo le fondazioni al rischio di un ritorno a criteri di assegnazione fondati su parametri risalenti al 2014, non più sostenibili da un punto di vista economico e finanziario.

Comma 3. Le disposizioni introdotte dall'articolo 1, commi 762 - 763, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, hanno stabilito che:

a) *“Per la gestione delle garanzie rilasciate dallo Stato ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 11, comma 7, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, all'articolo 3-bis, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, all'articolo 11, commi 3 e 4, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, all'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e all'articolo 1, comma 437, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, la Concessionaria servizi assicurativi pubblici (CONSAP) Spa, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, è autorizzata ad operare per conto del Ministero dell'economia e delle finanze, in conformità a quanto previsto dall'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e nel rispetto dei termini e delle condizioni previsti da apposito disciplinare stipulato con il medesimo Ministero. A tale fine è autorizzata l'apertura di un apposito conto corrente di tesoreria centrale intestato alla CONSAP Spa”* (comma 762);

b) *“Per le attività connesse al disciplinare di cui al comma 762 è autorizzata la spesa di 500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025”* (comma 763).

Tanto premesso, alla data del 31 dicembre 2025 è scaduto il Disciplinare stipulato in data 7 agosto 2023, stipulato tra il MEF e la CONSAP in conformità alle vigenti

disposizioni di legge sopra riportate, per la cura dell'attività istruttoria sulle richieste presentate dalle banche finanziatrici, di escussione della garanzia pubblica accordata *ex lege* ai prestiti concessi alle imprese danneggiate dagli eventi calamitosi verificatisi nel 2012 e nel 2016.

La disposizione consente la prosecuzione, per una ulteriore annualità, della citata attività istruttoria da parte della CONSAP, per conto del MEF, creando le basi per il rinnovo, sino al 31 dicembre 2026, del rapporto contrattuale ormai scaduto il 31 dicembre 2025, necessario anche al fine di scongiurare l'interruzione dell'attività di gestione e liquidazione delle numerose istanze di escussione della garanzia pubblica da parte delle banche che hanno concesso i finanziamenti, con potenziali rischi reputazionali anche per il MEF.

Il comma 4 reca la quantificazione degli oneri derivanti dall'articolo, rinviando per la relativa copertura all'articolo 18.

ART. 14.

(Misure in materia di crediti contributivi e di esigenze indifferibili di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale)

La disposizione di cui al comma 1 è volta a favorire l'adempimento spontaneo degli obblighi contributivi e a migliorare il tasso di recupero dei crediti previdenziali mediante un piano di rateizzazione agevolato applicabile esclusivamente alle nuove istanze, di conseguenza non generando nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 2 reca la quantificazione degli oneri derivanti dal comma 2, rinviando per la relativa copertura all'articolo 18.

Il comma 3 è volto a far fronte a una particolare situazione che si è verificata in Tunisia e che rischia di compromettere in maniera irreparabile il corretto funzionamento degli uffici situati in quel Paese. Una nuova normativa tunisina, che si applica anche alle rappresentanze diplomatico-consolari e a tutte le strutture pubbliche notificate come tali nei confronti delle autorità locali (quindi, Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, Ufficio dell'addetto militare) ha vietato la somministrazione di lavoro e, comunque, l'utilizzo di contratti di appalto con imprese per la fornitura di servizi caratterizzati in via prevalente dall'apporto di lavoro. A tale nuova disciplina si sono adeguati tutti i Paesi, ivi inclusi quelli della UE, che hanno in Tunisia uffici diplomatici o consolari.

La conseguenza diretta di tale nuova disciplina imperativa è che gli uffici che operano in quel Paese non possono più stipulare contratti con imprese esterne per la fornitura di servizi essenziali quali quelli di vigilanza, di pulizia, di giardinaggio e, più in generale, di manutenzione degli immobili, ma sono obbligati ad assumere direttamente, con contratti di lavoro subordinato di diritto locale, i singoli addetti

che assicurano i predetti servizi essenziali. Si tratta di categorie di personale che, per la natura delle mansioni svolte (sorveglianza, pulizia e mantenimento etc.), non possono essere inquadrati nella vigente disciplina degli impiegati a contratto assunti dalle rappresentanze diplomatiche, dagli uffici consolari e dagli istituti di cultura di cui alla parte seconda, titolo VI del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.18, poiché tale disciplina riguarda esclusivamente personale che svolge ausiliarie, esecutive o di concetto, che non sono in alcun modo equiparabili alla fornitura di servizi quali ad esempio quelli di sorveglianza, pulizia e manutenzione di immobili e giardini.

Trattandosi di personale che svolge funzioni non caratterizzate da specifici vincoli con l'Italia, è ragionevole escludere che la relativa attività lavorativa sia valutata ai fini dell'ottenimento della concessione della cittadinanza per servizio allo Stato, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera c), della legge n. 91/1992.

Il comma 4 reca la quantificazione degli oneri derivanti dal comma 3, individuando la relativa copertura.

ART. 15.

(Disposizioni in materia di educazione finanziaria)

La disposizione apporta modifiche all'articolo 24-*bis* del decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2017, n. 15, recante misure e interventi intesi a sviluppare l'educazione finanziaria, previdenziale ed assicurativa. Con la richiamata disposizione è stata prevista l'adozione, da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca, di un programma per una Strategia nazionale per l'educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale, nonché l'istituzione, con decreto ministeriale, del Comitato nazionale per la programmazione e il coordinamento delle attività di educazione finanziaria, avente il compito di promuovere e programmare iniziative di sensibilizzazione ed educazione finanziaria. In particolare:

- la lettera a) interviene sul comma 1 dell'articolo 24-*bis*, prevedendo che le disposizioni di tale articolo, oltre all'efficacia, efficienza e sistematicità delle azioni dei soggetti pubblici e privati in tema di educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale, devono assicurare anche il miglioramento della qualità delle stesse;
- la lettera b) interviene sul comma 3 dell'articolo 24-*bis*, recante i principi cui deve conformarsi la Strategia nazionale e, segnatamente, su quello di cui alla lettera a) (organizzare in modo sistematico il coordinamento dei soggetti pubblici e, eventualmente su base volontaria, dei soggetti privati già attivi nella materia, ovvero di quelli che saranno attivati dal programma), precisando che deve garantirsi, attraverso standard qualitativi adeguati alla complessità dei contenuti diffusi, la corretta sinergia tra soggetti presenti nonché la loro indipendenza e terzietà, nonché la continuità nel tempo degli interventi;

- la lettera c) interviene sul comma 7 dell'articolo 24-*bis*, recante la clausola di invarianza finanziaria ad eccezione del comma 9 dello stesso articolo (rimborsi spese ai componenti del Comitato), ricomprendendo nell'eccezione, a fini di coordinamento, anche gli oneri derivanti dal conferimento di incarichi a consulenti o esperti di cui al nuovo comma 8-*bis*, introdotto dalla lettera e);
- la lettera d) interviene sul comma 8 dell'articolo 24-*bis*, concernente la composizione della Commissione, elevandone i membri da 11 a 12 e prevedendo che l'ulteriore membro sia designato dal Corpo della guardia di finanza;
- la lettera e) introduce il nuovo comma 8-*bis*, che consente alla Commissione di avvalersi, per lo svolgimento dei propri compiti, di un contingente di consulenti o esperti nella materia, scelti anche tra soggetti estranei alla pubblica amministrazione, prevedendo che i compensi e la durata degli incarichi, che sono rinnovabili, siano fissati con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di nomina, nel rispetto delle disposizioni vigenti sui limiti retributivi e che agli stessi spettino compensi onnicomprensivi di importo annuo lordo pro capite non superiore a euro 30.000 nell'ambito di un importo complessivo lordo non superiore a euro 180.000 annui a valere sulle risorse di cui al comma 11;
- la lettera f) interviene sul comma 9 dell'articolo 24-*bis*, prevedendo la corresponsione al direttore della Commissione o ad altro membro da questi delegato dei rimborsi delle spese effettivamente sostenute e documentate per la partecipazione a convegni, riunioni o iniziative, nazionali e internazionali, strettamente connessi all'espletamento delle funzioni istituzionali, a valere sui fondi previsti dal comma 11.

ART. 16.

(Disposizioni per garantire la continuità del servizio di emissione della Carta europea della disabilità per l'anno 2026)

La disposizione ha l'obiettivo di garantire la continuità del servizio di emissione della Carta europea della disabilità (EDC) nell'anno 2026, nelle more dell'adozione del decreto legislativo di recepimento della direttiva (UE) 2024/2841. Per assicurare la continuità del servizio nel periodo giugno-dicembre 2026, si rende necessario lo stanziamento pari a 1,6 milioni di euro.

ART. 17.

(Disposizioni in materia di contributo unificato per gli Enti patrocinati dall'Avvocatura dello Stato)

La disposizione, per garantire il rispetto delle tempistiche processuali, prevede che, a decorrere dall'anno 2026, sia autorizzata la spesa di 500.000 euro annui in favore dell'Avvocatura dello Stato, per il pagamento delle spese degli atti processuali, compreso il contributo unificato, per conto delle parti dalla stessa patrocinate.

Il comma 2 reca la quantificazione degli oneri derivanti dal comma 1, rinviando per la relativa copertura all'articolo 18.

ART. 18.
(Disposizioni finanziarie)

La norma reca le disposizioni finanziarie del presente decreto.

ART. 19.
(Entrata in vigore)

La norma reca l'entrata in vigore del presente decreto.

ART. 1.
(Modifiche alla decorrenza del nuovo regime IVA delle operazioni permutative)

La disposizione modifica il comma 139 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, ridefinendo il regime transitorio di applicazione delle nuove regole introdotte dal comma 138 in materia di determinazione della base imponibile delle operazioni permutative.

Il nuovo testo precisa che le disposizioni del comma 138 si applicano alle operazioni effettuate dal 2026, come a legislazione vigente, ma solo se in esecuzione di contratti stipulati o rinnovati dal 1° gennaio 2026.

Coerentemente con quanto previsto dal comma 139 nella sua prima formulazione, la norma introduce, inoltre, una clausola di salvaguardia dei comportamenti già adottati dai contribuenti. In particolare, sono fatti salvi tutti i comportamenti tenuti anteriormente al 1° gennaio 2026, come già previsto a legislazione vigente, nonché quelli adottati in conformità al comma 138 dal 1° gennaio 2026 e fino all'entrata in vigore della presente disposizione, in riferimento ai quali non sono stati svolte attività accertative in quanto recenti. Si precisa infine che non si fa luogo, in ogni caso, a rimborsi d'imposta o a rettifiche rispetto all'imposta precedentemente liquidata.

Alla norma originaria sono stati ascritti effetti negativi in termini di gettito quantificati in 15,25 milioni di euro su base annua dal 2026, considerando le nuove regole maggiormente agevolative rispetto a quelle precedenti.

La modifica, di fatto, riduce il perimetro delle operazioni permutative da assoggettare alle nuove regole, determinando un recupero di gettito rispetto a quanto ascritto in sede di valutazione della norma originaria.

Assumendo che circa la metà delle operazioni permutative effettuate in un anno sia riconducibile a contratti stipulati nelle annualità precedenti, la modifica determina un recupero di gettito valutato in 7,6 milioni di euro per il solo anno 2026.

ART. 2.
(Modifiche al regime fiscale dei lavoratori impatriati)

La disposizione, al comma 1, integra il divieto di cumulo con l'opzione di cui all'articolo 24-bis del TUIR (imposta sostitutiva sui redditi prodotti all'estero realizzati da persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia) già previsto dall'articolo 1, comma 154, della legge n. 23 del 2016, estendendolo



anche al nuovo regime impatriati di cui dall'articolo 5 del decreto legislativo n. 209 del 2023. Le disposizioni si applicano nei confronti dei soggetti che trasferiscono la residenza fiscale in Italia a decorrere dal periodo d'imposta 2027.

Sotto il profilo finanziario, si evidenzia che alla disposizione non si ascrivono effetti, e che, peraltro, gli stessi potrebbero essere positivi considerato il carattere restrittivo delle stesse.

ART. 3.

(Rateizzazione della tassazione dell'avviamento negativo nelle operazioni di cessione dell'azienda o di un ramo di essa con continuazione dell'attività e mantenimento degli assetti occupazionali)

La disposizione, che prevede la rateizzazione quinquennale della tassazione del *badwill*, comporta effetti finanziari negativi nei primi quattro anni di applicazione della misura.

Ai fini della stima degli effetti finanziari, all'interno della banca dati dell'imposta di registro relativa agli anni 2022-2024, sono stati individuati i soggetti *IAS/IFRS Adopter* che hanno effettuato operazioni contraddistinte dal codice negozio 1118 (compravendita di aziende). L'analisi delle note integrative dei rispettivi bilanci ha consentito di verificare se, nelle operazioni di aggregazione aziendale concluse nel periodo considerato, la *Purchase Price Allocation* avesse generato un avviamento positivo (*goodwill*) oppure un avviamento negativo (*negative goodwill* o *badwill*) imputato a conto economico e rilevante ai fini Ires.

Nel complesso, evidenziando preliminarmente il numero limitato di fattispecie, nel periodo analizzato (2022-2024) è stato contabilizzato a conto economico un ammontare di componenti positivi riconducibili al *badwill* pari a 25 milioni di euro, che ha comportato l'inclusione nelle imposte correnti di un ammontare complessivo di Ires pari a 6,0 milioni di euro, considerando l'aliquota legale pari al 24%.

Con riferimento all'Irap, si rileva che i soggetti che hanno registrato un *badwill* a conto economico hanno imputato tale componente positiva di reddito in una voce non rilevante ai fini della determinazione della base imponibile del tributo. Conseguentemente, dalla norma non derivano effetti rispetto alle previsioni a legislazione vigente relative al gettito IRAP.

La quantificazione assume che l'imputazione annuale del *badwill* a conto economico generi un'Ires dovuta in misura pari al doppio di quella osservata nel periodo 2022-2024, ovvero in misura pari a 12 milioni di euro.

La previsione di una rateizzazione di tale imposta, in quote costanti su un periodo quinquennale, determina effetti finanziari negativi nei primi quattro anni di applicazione della misura.

Nelle tabelle che seguono sono indicati gli effetti finanziari in termini di competenza e cassa, con un acconto Ires del 75 per cento, tenuto conto dell'entrata in vigore



della norma nel 2026 con riferimento alle operazioni effettuate a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2024.

Competenza	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Ires	-9,6	-7,2	-4,8	-2,4	0,0	0,0	0,0	0,0

importi in milioni di euro

Cassa	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Ires	0,0	0,0	-22,2	-3,0	-0,6	1,8	0,0	0,0

importi in milioni di euro

ART. 4.

(Esenzione per gli interessi da titolo obbligazionario corrisposti ai sistemi di garanzia dei depositanti)

La disposizione prevede, fino al 31 dicembre 2028, l'esclusione, dall'ambito oggettivo di applicazione dell'imposta sostitutiva di cui al decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239 e al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, dei proventi derivanti dagli investimenti in obbligazioni e titoli simili corrisposti ai sistemi di garanzia dei depositanti operanti in Italia.

Ai fini della valutazione finanziaria, sono stati esaminati i bilanci 2024 dei principali fondi di garanzia dei depositanti. In particolare, è stato preso in considerazione il Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi (FITD), che è un consorzio di diritto privato, costituito nel 1987 su base volontaria e divenuto successivamente obbligatorio, che garantisce i depositi in caso di liquidazione di una banca consorziata fino a 100.000 euro per depositante e per banca. Attualmente, aderiscono al FITD tutte le banche italiane, ad eccezione di quelle di credito cooperativo e delle casse rurali/casse, che aderiscono al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo (FGDCC), anch'esso esaminato ai fini della stima degli effetti finanziari della misura.

Dall'esame dei bilanci dei due suddetti fondi risulta un'imposta versata (imposta sostitutiva sui proventi finanziari pari al 12,5/26 per cento) di circa 8,4 milioni di euro su base annua, che viene prudenzialmente raddoppiata nell'importo per considerare eventuali altri operatori e potenziali maggiori proventi finanziari esenti. Pertanto, si stima che l'intervento determini i seguenti effetti finanziari:

	2026	2027	2028	2029
Imposta sostitutiva	-16,8	-16,8	-16,8	0,0

in milioni di euro



ART. 5.***(Differimento dell'applicazione del contributo di cui all'articolo 1, comma 126, della legge 30 dicembre 2025, n. 199)***

La disposizione non determina effetti finanziari in quanto la relazione tecnica della norma che istituiva il contributo in esame aveva già considerato un periodo di sei mesi per la predisposizione dei sistemi di monitoraggio necessari alla concreta applicazione della misura, ascrivendo, pertanto, effetti finanziari calcolati su metà anno per il 2026.

ART. 6.***(Disposizione in materia di ritenuta sulle provvigioni)***

Sulla base dei dati e della metodologia adottati in sede di valutazione della norma originaria, il rinvio dell'applicazione della misura per due mesi determina effetti negativi corrispondenti a due dodicesimi dell'onere valutato per l'intera annualità, stimabili, pertanto, in 14,3 milioni di euro nel 2026.

ART. 7.***(Modifiche alla disciplina della maggiorazione dell'ammortamento per gli investimenti in beni strumentali)***

La disposizione interviene sulla disciplina di cui all'articolo 1, commi da 427 a 436, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 (legge di bilancio 2026), recante l'agevolazione in forma di cd. iperammortamento, eliminando il vincolo della provenienza geografica dei beni oggetto dell'investimento al fine di rendere ammissibili alla disciplina agevolativa dell'iper-ammortamento anche gli investimenti aventi ad oggetto beni strumentali prodotti al di fuori dei Paesi dell'Unione europea e dei Paesi aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo.

Per potenziare gli investimenti in beni strumentali nuovi ad alto contenuto tecnologico, atti a favorire i processi di trasformazione tecnologica ed energetica, la disciplina di cui ai commi in precedenza richiamati prevede, una maggiorazione delle quote d'ammortamento deducibili per i beni materiali e immateriali negli elenchi di cui agli allegati IV e V alla legge di bilancio 2026 e i beni materiali nuovi finalizzati all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili.

In particolare, gli investimenti effettuati nel 2026 e fino al 30 settembre 2028 sono deducibili con maggiorazioni pari al 180 per cento del costo d'acquisto per investimenti fino a 2,5 milioni di euro, 100 per cento per investimenti compresi tra 2,5 e 10 milioni di euro e 50 per cento per investimenti compresi tra 10 e 20 milioni di euro. Per gli investimenti eccedenti il limite di 20 milioni di euro non è prevista alcuna maggiorazione della deducibilità delle quote di ammortamento.



Si precisa che i sopraindicati limiti sono riferiti alla singola annualità e non all'arco temporale di vigenza della norma considerato unitariamente.

Ai fini della stima, è stato considerato il totale degli investimenti in beni materiali e immateriali effettuati nell'anno d'imposta 2023 per fruire del credito d'imposta Transizione 4.0 (dati dichiarazioni dei redditi provvisori), pari rispettivamente a 12 miliardi di euro per i beni materiali e 370 milioni di euro per i beni immateriali, come indicato nella tabella che segue.

		Investimenti	Maggiorazione deducibilità investimenti Made in Ue fino al 30-set-2028
Beni materiali Transizione 4.0	fino a 2,5 milioni di euro	8.097	180%
	da 2,5 a 10 milioni di euro	3.090	100%
	da 10 a 20 milioni di euro	833	50%
Beni immateriali Transizione 4.0		370	50% - 180%

in milioni di euro

Tenuto conto che l'importo massimo per gli investimenti in beni immateriali previsto ai fini del riconoscimento del credito d'imposta era fissato in misura pari a 1 milione di euro, mentre, la norma in esame prevede massimali più alti, nella stima tali investimenti sono stati riflessi in misura pari a quelli risultanti dai dati relativi a Transizione 4.0 moltiplicati per 2,5 volte.

Inoltre, non essendo disponibili dati sugli investimenti Transizione 5.0, si stima che gli investimenti che beneficeranno dell'agevolazione subiranno un incremento del 25% rispetto a quelli Transizione 4.0.

Sono stati presi in considerazione, per ogni singola annualità, la totalità degli investimenti in beni materiali e immateriali effettuati nell'anno d'imposta 2023 per fruire del credito d'imposta Transizione 4.0, riproporzionata, nel solo periodo d'imposta 2028, per tener conto della vigenza della norma per nove mesi.

Infine, si assume che, in linea con il DM del 31 dicembre 1988 del Ministero delle Finanze, l'investimento sia fiscalmente ammortizzabile in 5 anni per i beni materiali e in 3 anni per i beni immateriali.

Nella tabella che segue sono riportati gli effetti finanziari di competenza della misura stimati con i modelli di microsimulazione Ires e Irpef.

Cassa	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
IRES	-249,5	-831,5	-1.429,5	-1.665,2	-1.665,2	-1.415,8	-835,2	-266,7	0	0	0
IRPEF	-39,9	-133,7	-225,3	-261,5	-261,5	-221,6	-131,5	-41,2	0	0	0
Addizionale regionale	-2,4	-7,9	-13,2	-15,3	-15,3	-12,9	-7,6	-2,4	0	0	0
Addizionale comunale	-0,8	-2,8	-4,7	-5,4	-5,4	-4,5	-2,5	-0,9	0	0	0
TOTALE	-292,6	-975,9	-1.672,7	-1.947,4	-1.947,4	-1.654,8	-976,8	-311,2	0	0	0

in milioni di euro



Con un acconto Ires-Irpef del 75%, **gli effetti finanziari di cassa della nuova proposta sono i seguenti:**

Cassa	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
IRES	0	-436,6	-1.268,0	-1.878,0	-1.842,0	-1.665,2	-1.228,8	-399,6	159,6	200,0	0,0
IRPEF	0	-69,8	-204,1	-294,0	-288,7	-261,5	-191,7	-63,8	26,5	30,9	0,0
Addizionale regionale	0	-2,4	-7,9	-13,2	-15,3	-15,3	-12,9	-7,6	-2,4	0,0	0,0
Addizionale comunale	0	-1,0	-3,4	-5,3	-5,6	-5,4	-4,2	-2,0	-0,4	0,3	0,0
TOTALE	0	-509,8	-1.483,4	-2.190,5	-2.151,6	-1.947,4	-1.437,6	-473,0	183,3	231,2	0

in milioni di euro

Di seguito gli effetti finanziari di cassa della misura originaria e quelli della nuova proposta rispetto alla relazione tecnica originaria:

Norma originaria

Cassa	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
IRES	0	-354,7	-1.103,8	-1.622,7	-1.587,6	-1.436,4	-1.081,7	-362,2	163,5	166,4	0,0
IRPEF	0	-56,7	-178,4	-254,4	-248,4	-225,5	-168,8	-57,0	27,5	25,3	0,0
Addizionale regionale	0	-1,9	-6,8	-11,4	-13,2	-13,2	-11,3	-6,7	-1,9	0,0	0,0
Addizionale comunale	0	-0,9	-2,9	-4,5	-4,9	-4,7	-3,8	-1,9	-0,2	0,2	0,0
TOTALE	0	-414,2	-1.291,9	-1.893,0	-1.854,1	-1.679,8	-1.265,6	-427,8	188,9	191,9	0

in milioni di euro

Effetti differenziali della nuova proposta normativa rispetto alla norma originaria

Cassa	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
IRES	0	-81,9	-164,2	-255,3	-254,4	-228,8	-147,1	-37,4	-3,9	33,6	0,0
IRPEF	0	-13,1	-25,7	-39,6	-40,3	-36,0	-22,9	-6,8	-1,0	5,6	0,0
Addizionale regionale	0	-0,5	-1,1	-1,8	-2,1	-2,1	-1,6	-0,9	-0,5	0,0	0,0
Addizionale comunale	0	-0,1	-0,5	-0,8	-0,7	-0,7	-0,4	-0,1	-0,2	0,1	0,0
TOTALE	0	-95,6	-191,5	-297,5	-297,5	-267,6	-172,0	-45,2	-5,6	39,3	0

in milioni di euro

ART. 8.

(Misure in favore delle imprese)

La disposizione prevede che, ai sensi dell'articolo 1, comma 770, della legge 30 dicembre 2025, n. 19, in favore delle imprese che hanno presentato le comunicazioni di cui all'articolo 38, comma 10, primo periodo, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, e i cui investimenti siano risultati tecnicamente rispondenti ai requisiti di



ammissibilità, nel limite di spesa di 537 milioni di euro, venga riconosciuto un contributo pari al 35 per cento dell'ammontare del credito d'imposta richiesto.

Sono considerati eleggibili ai fini dell'agevolazione gli investimenti in beni materiali e beni immateriali di cui agli Allegati A e B della legge n. 232 del 2016, nonché i costi sostenuti per le certificazioni relative alla documentazione contabile e al risparmio energetico.

Il contributo è riconosciuto sotto forma di credito d'imposta utilizzabile esclusivamente in compensazione presentando il modello F24 entro il 31 dicembre 2026.

Ai fini della stima della congruità del limite di spesa, sono stati utilizzati i dati trasmessi dal Ministero del Made in Italy relativamente alle istanze tecnicamente ammissibili al credito d'imposta Transizione 5.0, che non ne hanno beneficiato per effetto del raggiungimento del limite di spesa previsto per la misura.

In base a tali dati, come indicato nella tabella che segue, il credito d'imposta relativo a investimenti tecnicamente ammissibili è pari a 1.648 milioni di euro, dei quali 1.533 milioni di euro riconducibili agli investimenti di cui agli allegati A e B della legge n. 232 del 2016, nonché ai costi sostenuti per le certificazioni.

Classi di risparmio energetico	Numero Richieste	Credito Imposta Totale	Credito Imposta allegati A e B + certificazioni
PROCESSO INTERESSATO	6.563	1.432	1.338
5% - 10%	1.443	257	245
10% - 15%	215	62	58
oltre 15%	4.905	1.113	1.035
STRUTTURA PRODUTTIVA	854	217	195
3% - 6%	180	37	29
6% - 10%	224	32	29
oltre 10%	450	147	137
Totale	7.417	1.648	1.533

Importi in milioni di euro

Il limite di spesa di 537 milioni di euro, pari al 35% dell'ammontare del credito d'imposta relativo a investimenti tecnicamente ammissibili, risulta essere conseguentemente congruo.



ART. 9.**(Soglia per l'esenzione dalla ritenuta sui premi erogati agli atleti dilettanti)**

Ai fini della stima degli effetti finanziari della misura, sono stati utilizzati i dati in possesso, del Dipartimento dello Sport, da quali risulta che i beneficiari della proposta sono circa 19,2 mila soggetti. Ipotizzando prudenzialmente che tutti percepiscano un premio pari a 300 euro, operando prudenzialmente un'ulteriore maggiorazione pari al 20% per tener conto dei soggetti con più sostituti d'imposta, e applicando la ritenuta, si stimano i seguenti effetti finanziari:

	2026	2027	2028
Effetti di gettito	-1,38	0,0	0,0

in milioni di euro

ART. 10.**(Modifiche in materia di riscossione coattiva e di riconsegna anticipata dei carichi affidati all'Agenzia delle entrate-Riscossione)**

Per il suo contenuto di ordine procedurale, la disposizione non è idonea a determinare oneri per la finanza pubblica. Essa, infatti, si limita a disporre che, relativamente ai carichi affidati all'Agenzia delle entrate-Riscossione successivamente all'8 agosto 2024 - e per i quali, alla data di pubblicazione del decreto ministeriale, è già decorso il termine di ventiquattro mesi dalla data della loro presa in carico - la richiesta di riconsegna anticipata degli stessi è esercitata nel termine di sei mesi dalla data di pubblicazione del decreto ministeriale stesso.

ART. 11.**(Ripristino regime esclusione dividendi e regime PEX)**

Le disposizioni in esame ripristinano la legislazione vigente prima del recente intervento operato con la legge n. 199 del 2025 (articolo 1, commi 51-55), in materia di trattamento fiscale dell'esenzione delle plusvalenze e dell'esclusione dei dividendi dalla formazione del reddito dei titolari di reddito d'impresa.

In particolare, si interviene agli articoli 58, 59, 87 e 89 del Tuir, all'articolo 27 del D.P.R. n. 600 del 1973 e all'articolo 55 del decreto legislativo n. 33 del 2025 (Testo unico in materia di versamenti e di riscossione).

Il comma 5 prevede che le disposizioni entrano in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2026, consentendo l'applicazione del previgente regime (ante legge di Bilancio per il 2026) dell'esclusione dei dividendi e dell'esenzione delle plusvalenze senza soluzione di continuità.



Dal punto di vista strettamente finanziario, l'intervento determina oneri corrispondenti al recupero di gettito ascritto alla misura contenuta nella legge di Bilancio 2026 e pari a:

2026	2027	2028	dal 2029
-35,2	-43,9	-45,1	-45,4

in milioni di euro

ART. 12.

(Modifica dell'imposta di bollo sui conti correnti intestati a soggetti diversi dalle persone fisiche)

La disposizione modifica la misura dell'imposta di bollo dovuta sui rendiconti dei conti correnti bancari e postali nonché sui libretti di risparmio – limitatamente ai soggetti diversi dalle persone fisiche – dall'importo attuale di euro 100,00 all'importo di euro 118,00.

In particolare, si evidenzia che la nuova misura dell'imposta si applica agli estratti conto e ai rendiconti emessi a decorrere dalla data di entrata in vigore della disposizione e, quindi, per i rendiconti emessi anteriormente a tale data continua ad applicarsi l'importo di 100 euro annui; per i rendiconti emessi successivamente si applica il nuovo importo di 118 euro annui, anche se riferiti a rapporti già in essere.

Ai fini della valutazione degli effetti finanziari, sono state considerate le società di capitali (circa 1,5 milioni) e le società di persone (circa 600 mila) attive, che rappresentano una parte dei soggetti complessivamente titolari di conti correnti. In un'ottica prudenziale, si assume che le prime detengano mediamente 2 conti correnti e le seconde 1,5 conti. Applicando l'imposta di bollo pari a 100 euro per ciascun conto corrente, il gettito annuo risulta pari a circa 390 milioni di euro. Si ritiene che l'incremento dell'imposta non determini una riduzione del numero dei rapporti, tenuto conto del limitato incremento del costo, a fronte dell'interesse delle imprese a mantenere più rapporti (per linee di credito, fidi e strumenti di risparmio), oltre che in considerazione dell'estrema prudenza nella valutazione dei dati circa il numero di rapporti potenzialmente interessati dalla disposizione

Sulla base della stima del gettito complessivo annuo sopra riportata, applicando un aumento di 18 euro (da 100 euro a 118 euro) per ogni conto corrente intestato alle società si otterrebbe un maggiore gettito di circa 70,2 milioni di euro su base annua.

Considerando la decorrenza della misura, si stimano i seguenti effetti:

	2026	2027	2028	dal 2029
Imposta di bollo	52,7	70,2	70,2	70,2
IRES	0,0	-17,0	-15,4	-13,0



IRPEF	0,0	-5,1	-4,6	-3,8
IRAP	0,0	-3,9	-3,4	-2,8
TOTALE	52,7	44,2	46,8	50,6

In milioni di euro



ART. 13.***(Misure urgenti recanti proroghe in favore delle fondazioni lirico-sinfoniche e per garantire l'operatività di CONSAP)***

Il comma 1 dispone il rinvio all'anno 2028 dell'applicazione della norma di cui al comma 830 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, in materia di riduzione del *turn-over*, alle fondazioni lirico-sinfoniche e ai teatri nazionali e di rilevante interesse culturale. La misura, considerato quanto previsto dal comma 834 del citato articolo 1 della legge n. 207 del 2024 - secondo cui gli enti interessati provvedono a effettuare il versamento di una somma corrispondente alla riduzione delle facoltà assunzionali nell'apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato - determina minori entrate per lo Stato, quantificabili in euro 2.250.000 per ciascuno degli anni 2026 e 2027.

La disposizione di cui al comma 2 ha la finalità di consentire alle Fondazioni lirico-sinfoniche di programmare in maniera sostenibile la propria attività istituzionale. La Legge di bilancio 2025 all'articolo 1, comma 607, stabilisce che, «nelle more della revisione della normativa di settore», la quota residua del Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo destinata alle Fondazioni lirico-sinfoniche fosse assegnata per l'anno 2025 sulla base della media delle percentuali individuate a valere sul Fondo per il triennio 2022-2024; la proroga di tale norma si è resa necessaria in attesa di una riforma organica della normativa di riferimento che finora non è ancora stata attuata, mettendo le fondazioni al rischio di un ritorno a criteri di assegnazione fondati su parametri risalenti al 2014, non più sostenibili da un punto di vista economico e finanziario.

Il comma 3 interviene sulle disposizioni introdotte dall'articolo 1, commi 762 e 763, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, hanno stabilito che:

a) *“Per la gestione delle garanzie rilasciate dallo Stato ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 11, comma 7, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, all'articolo 3-bis, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, all'articolo 11, commi 3 e 4, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, all'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e all'articolo 1, comma 437, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, la Concessionaria servizi assicurativi pubblici (CONSAP) Spa, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, è autorizzata ad operare per conto del Ministero dell'economia e delle finanze, in conformità a quanto previsto dall'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e nel rispetto dei termini e delle condizioni previsti da apposito disciplinare stipulato con il medesimo Ministero. A tale fine è autorizzata l'apertura di un apposito conto corrente di tesoreria centrale intestato alla CONSAP Spa”* (comma 762);



b) “Per le attività connesse al disciplinare di cui al comma 762 è autorizzata la spesa di 500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025” (comma 763).

Tanto premesso, alla data del 31 dicembre 2025 è scaduto il Disciplinare stipulato in data 7 agosto 2023, stipulato tra il MEF e la CONSAP in conformità alle vigenti disposizioni di legge sopra riportate, per la cura dell’attività istruttoria sulle richieste presentate dalle banche finanziatrici, di escussione della garanzia pubblica accordata *ex lege* ai prestiti concessi alle imprese danneggiate dagli eventi calamitosi verificatisi nel 2012 e nel 2016.

La disposizione in esame, per la parte corrispondente alle disposizioni che, ove approvate, si collocherebbero al comma 12-ter dell’articolo 4 del decreto-legge. n. 200 del 2025, consente una ordinata prosecuzione, per una ulteriore annualità, della citata attività istruttoria da parte della CONSAP, per conto del MEF, creando le basi per il rinnovo, sino al 31 dicembre 2026, del rapporto contrattuale ormai scaduto il 31 dicembre 2025.

La prosecuzione del rapporto contrattuale con la CONSAP appare necessario anche al fine di scongiurare l’interruzione dell’attività di gestione e liquidazione delle numerose istanze di escussione della garanzia pubblica da parte delle banche che hanno concesso i finanziamenti, con potenziali rischi reputazionali anche per il MEF.

Il comma 4 reca la quantificazione degli oneri derivanti dall’articolo, rinviando per la relativa copertura all’articolo 18.

ART. 14.

(Misure in materia di crediti contributivi e di esigenze indifferibili di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale)

La disposizione di cui al comma 1 è volta a favorire l’adempimento spontaneo degli obblighi contributivi e a migliorare il tasso di recupero dei crediti previdenziali mediante un piano di rateizzazione agevolato applicabile esclusivamente alle nuove istanze.

Per la quantificazione, in base ai dati Inps, nel corso del 2023 e del 2024 sono stati emessi circa 65 mila piani di differimento l’anno (con esclusione di agricoltori, gestione separata e domestici) per un importo medio di 21 mila euro e una durata media complessiva di 24 mesi. Di questi il 35% è soggetto a revoca. Posto che una riduzione dell’interesse di dilazione può incentivare il ricorso alla regolarizzazione in modalità rateale presso l’istituto e favorire il recupero dei crediti contributivi, incidendo sulla percentuale di revoche, si ipotizza che di queste ne possano essere recuperate circa 1.700. Tenuto conto che la disposizione partirebbe dalla data di entrata in vigore della stessa e che i piani di ammortamento emessi in base a tassi precedenti non vengono modificati, l’onere relativo alla diminuzione della maggiorazione di 4 punti percentuali sarebbe il seguente.



	Onere diminuzione maggiorazione di 4 punti percentuali
Anno 2026	4
Anno 2027	12,2
Anno 2028 e successivi	16,2

in milioni di euro

Il comma 3 autorizza gli uffici di amministrazioni pubbliche con sede in Tunisia a stipulare contratti di lavoro subordinato per provvedere ai servizi di vigilanza, pulizia e manutenzione degli immobili.

Gli oneri sono stati quantificati in via prudenziale utilizzando i seguenti criteri.

Il salario mensile medio previsto per queste categorie di dipendenti è stimato in 400 euro per tredici mensilità, tenendo conto del mercato del lavoro locale e degli stipendi medi corrisposti per analoghe mansioni da parte di altri uffici diplomatico-consolari di Paesi UE e della Delegazione dell'Unione europea presenti in Tunisia. Al salario di base occorre aggiungere un incremento annuale del 5%, obbligatorio in base alla legge tunisina, ed il calcolo dell'accantonamento per trattamento di fine rapporto che corrisponde, al massimo, a due mensilità per ogni anno di impiego.

La seguente tabella riporta un calcolo del salario mensile per ciascun addetto proiettato su 10 annualità. Gli oneri riflessi al 17% sono quelli previsti dall'attuale normativa previdenziale tunisina.

	Salario unitario mensile	Salario unitario annuo	Oneri riflessi annui (17%)	Accantonamento annuo per tfr	Totale per 50 unità
Anno 2026	€ 400	€ 5.200	€ 884	€ 800	€ 258.150 (*)
Anno 2027	€ 420	€ 5.460	€ 928	€ 840	€ 361.410
Anno 2028	€ 441	€ 5.733	€ 975	€ 882	€ 379.481
Anno 2029	€ 463	€ 6.019	€ 1.023	€ 926	€ 398.412
Anno 2030	€ 487	€ 6.331	€ 1.076	€ 974	€ 419.064
Anno 2031	€ 510	€ 6.630	€ 1.127	€ 1.020	€ 438.855
Anno 2032	€ 536	€ 6.968	€ 1.185	€ 1.072	€ 461.228
Anno 2033	€ 563	€ 7.319	€ 1.244	€ 1.126	€ 484.462
Anno 2034	€ 591	€ 7.683	€ 1.306	€ 1.182	€ 508.556
Anno 2035	€ 621	€ 8.073	€ 1.372	€ 1.242	€ 534.371
Anno 2036	€ 652	€ 8.477	€ 1.441	€ 1.304	€ 561.089

(*) Gli oneri per l'anno 2026 sono calcolati per 9 mensilità, in quanto l'obbligo di stipula di contratti di lavoro subordinato previsto dall'ordinamento tunisino decorre dal 1° aprile 2026.

Il comma 4 prevede la copertura finanziaria, degli oneri derivanti dal comma 4, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari



esteri e della cooperazione internazionale. L'accantonamento di presenta le necessarie disponibilità e la sua riduzione nella misura sopra indicata non pregiudica l'attività di ratifica degli accordi internazionali.

ART. 15.

(Disposizioni in materia di educazione finanziaria)

Il comma 1 apporta modifiche all'articolo 24-bis del decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2017, n. 15, recante misure e interventi intesi a sviluppare l'educazione finanziaria, previdenziale ed assicurativa.

Le disposizioni di cui alle lettere a), b), e c) presentano carattere ordinamentale.

La lettera d) prevede che al Comitato partecipi anche un rappresentante designato dal Corpo della guardia di finanza. La disposizione non comporta oneri, in quanto, ai sensi del comma 9, dalla partecipazione al Comitato deriva la corresponsione di rimborsi spese a valere sulle risorse già previste dal comma 11 dello stesso articolo 24-bis (un milione di euro annui a decorrere dall'anno 2017).

La lettera e) introduce il comma 8-bis che prevede la possibilità del Comitato di avvalersi di consulenti o esperti nella materia. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica stante la previsione che agli oneri dallo stesso derivanti, nell'ambito di un importo complessivo lordo non superiore a euro 180.000 annui, si provvede a valere sulle risorse già previste dal citato comma 11.

La lettera f), che prevede la corresponsione al direttore della Commissione o ad altro membro da questi delegato dei rimborsi delle spese effettivamente sostenute e documentate per la partecipazione a convegni, riunioni o iniziative, nazionali e internazionali, strettamente connessi all'espletamento delle funzioni istituzionali, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica stante la previsione che agli oneri da essa derivanti si provvede a valere sui fondi previsti dal comma 11.

ART. 16.

(Disposizioni per garantire la continuità del servizio di emissione della Carta europea della disabilità per l'anno 2026)

La disposizione di cui al comma 1 ha l'obiettivo di garantire la continuità del servizio di emissione della Carta europea della disabilità (EDC) nell'anno 2026, nelle more dell'adozione del decreto legislativo di recepimento della direttiva (UE) 2024/2841.

Ai sensi dell'articolo 17, comma 4, della legge n. 91 del 2025, si stima che gli oneri complessivi relativi alla produzione della *disability card* per l'anno 2026 ammontino a 1,6 milioni di euro.

Per assicurare la continuità del servizio nel periodo giugno-dicembre 2026, si rende necessario lo stanziamento pari a 1,6 milioni di euro. Tale fabbisogno è calcolato sulla base del costo unitario della card (pari a 7,38 euro) e della stima media delle



emissioni mensili, determinata tenendo conto dei volumi produttivi registrati nei mesi precedenti.

L'onere individuato, pari a 1,6 milioni di euro, trova copertura mediante utilizzo delle risorse già stanziato dall'articolo 17, comma 4, della legge n. 91 del 2025.

ART. 17.

(Disposizioni in materia di contributo unificato per gli Enti patrocinati dall'Avvocatura dello Stato)

La disposizione, per garantire il rispetto delle tempistiche processuali, a decorrere dall'anno 2026, autorizza la spesa di 500.000 euro annui in favore dell'Avvocatura dello Stato, per il pagamento delle spese degli atti processuali, compreso il contributo unificato, per conto delle parti dalla stessa patrocinate.

ART. 18.

(Disposizioni finanziarie)

La norma reca le disposizioni finanziarie del decreto.

In particolare, si prevede che:

- 1) il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, sia incrementato di 27 milioni di euro per l'anno 2035;
- 2) agli oneri derivanti dal comma 1 e dagli articoli 3, comma 2, 4, comma 1, 6, comma 1, 7, comma 1, 8, comma 1, 9, comma 1, 11, comma 1, 13, commi 1 e 3, 14, comma 1, valutati in 93,88 milioni di euro per l'anno 2026, 171,5 milioni di euro per l'anno 2027, 270,2 milioni di euro per l'anno 2028, 359,1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2029 e 2030, 329,2 milioni di euro per l'anno 2031, 233,6 milioni di euro per l'anno 2032, 106,8 milioni di euro per l'anno 2033, 67,2 milioni di euro per l'anno 2034 e 61,6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2035, e pari a 540,25 milioni di euro per l'anno 2026, 2,75 milioni di euro per l'anno 2027, 0,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2028 al 2034, 27,5 milioni di euro per l'anno 2035 e 0,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2036, si provveda:
 - a) quanto a 60,3 milioni di euro per l'anno 2026, 44,2 milioni di euro per l'anno 2027, 46,8 milioni di euro per l'anno 2028, 52,4 milioni di euro per l'anno 2029, 50,6 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2030 al 2034, 89,9 milioni di euro per l'anno 2035 e 50,6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2036, mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dagli articoli 1, comma 1, 3, comma 2, 7, comma 1, 12, comma 1, e delle minori spese derivanti dall'articolo 7, comma 1;



- b) quanto a 537 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 770, della legge 30 dicembre 2025, n. 199;
- c) quanto a 37 milioni di euro per l'anno 2026, 100,2 milioni di euro per l'anno 2027, 223,8 milioni di euro per l'anno 2028, 307,1 milioni di euro per l'anno 2029, 208,9 milioni di euro per l'anno 2030, 79 milioni di euro per l'anno 2031, 84,5 milioni di euro per l'anno 2032, 39,7 milioni di euro per l'anno 2033, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
- d) quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2027, 100 milioni di euro per l'anno 2030, 200 milioni di euro per l'anno 2031, 99 milioni di euro per l'anno 2032, 17 milioni di euro per l'anno 2033, 17,1 milioni di euro per l'anno 2034 e 11,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2036, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
- 3) infine, fermo restando quanto previsto ai commi 1 e 2, e agli articoli 2, 5, 10, 14, comma 3, 15 e 16, le amministrazioni interessate provvedono alle attività previste dal presente decreto mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ART. 19.
(Entrata in vigore)

La norma reca l'entrata in vigore del provvedimento

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi dell'art. 17 comma 3, della Legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito **positivo** negativo

27/03/2026

Il Ragioniere Generale dello Stato

Daria Perrotta

Firmato digitalmente



XIX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Decreto-legge "Disposizioni urgenti in materia fiscale ed economica" (milioni di euro)													
Articolo	Comma	Lettera	Descrizione	E/S	Natura	Saldo netto da finanziare		Fabbisogno		Indebitamento netto			
						2026	2027	2026	2027	2026	2027	2028	
1	1		Restrizione dell'ambito di applicazione del nuovo regime IVA permute, di cui all'art. 1, c. 139, della L. 199/2025	E	T	7,6		7,6		7,6			
3	2		Rateizzazione della tassazione delle plusvalenze determinate dall'avviamento negativo nelle operazioni di acquisto di aziende, di cui all'art. 1, c. 237, della L. 234/2021 - IRES	E	T	-22,2	-3,0	-22,2	-3,0	-22,2	-3,0		-0,6
4	1		Esenzione dall'imposta sostitutiva sui redditi da capitale relativa agli interessi corrisposti ai sistemi di garanzia dei depositanti, di cui all'art. 96, del D.Lgs. 385/1993	E	T	-16,8	-16,8	-16,8	-16,8	-16,8	-16,8		-16,8
6	1		Posticipazione dal 1° marzo al 1° maggio 2026 della data di riferimento per l'applicazione della ritenuta sui compensi corrisposti alle agenzie di viaggi e turismo, di cui all'art. 1, c. 142, della L. 199/2025	E	T	-14,3		-14,3		-14,3			
7	1		Applicabilità anche ai beni strumentali di provenienza extra UE della maggiorazione dell'ammortamento per gli investimenti in beni strumentali, di cui all'art. 1, c. 427, della L. 199/2025 - IRES	E	T		-81,9		-81,9		-81,9		-164,2
7	1		Applicabilità anche ai beni strumentali di provenienza extra UE della maggiorazione dell'ammortamento per gli investimenti in beni strumentali, di cui all'art. 1, c. 427, della L. 199/2025 - IRPEF	E	T		-13,1		-13,1		-13,1		-25,7
7	1		Applicabilità anche ai beni strumentali di provenienza extra UE della maggiorazione dell'ammortamento per gli investimenti in beni strumentali, di cui all'art. 1, c. 427, della L. 199/2025 - addizionale regionale	E	T				-0,5		-0,5		-1,1
7	1		Applicabilità anche ai beni strumentali di provenienza extra UE della maggiorazione dell'ammortamento per gli investimenti in beni strumentali, di cui all'art. 1, c. 427, della L. 199/2025 - addizionale regionale	S	C		0,5					1,1	

XIX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Decreto-legge "Disposizioni urgenti in materia fiscale ed economica" (milioni di euro)															
Articolo	Comma	Lettera	Descrizione	E/S	Natura	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto			
						2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028	
13	1		Differimento al 2028 dell'applicazione delle norme sul turn-over di cui all'art. 1, cc. 830 e 834, della L. 207/2024, in favore delle fondazioni lirico-sinfoniche, dei teatri nazionali e di rilevante interesse culturale - versamento all'entrata del bilancio dello Stato	E	EXT	-2,3	-2,3								
13	3		Spese connesse alla prosecuzione dell'attività istruttoria della Concessionaria servizi assicurativi pubblici (CONSAP Spa) sulle richieste presentate dalle banche finanziatrici di escussione della garanzia pubblica, di cui all'art. 1, c. 762, della L. 197/2022	S	C	0,5			0,5				0,5		
14	1		Diminuzione di 4 punti percentuali del tasso d'interesse applicato a differimenti e dilazioni nella regolarizzazione rateale di debiti contributivi e accessori di legge dovuti dai datori di lavoro agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria, di cui all'art. 13, del D.L. 402/1981	E	EXT				-4,0	-12,2	-16,2		-4,0	-12,2	-16,2
14	1		Diminuzione di 4 punti percentuali del tasso d'interesse applicato a differimenti e dilazioni nella regolarizzazione rateale di debiti contributivi e accessori di legge dovuti dai datori di lavoro agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria, di cui all'art. 13, del D.L. 402/1981	S	C	4,0	12,2	16,2							
14	3		Attività di vigilanza, pulizia e manutenzione degli uffici di amministrazioni pubbliche con sede in Tunisia	S	C	0,26	0,36	0,38	0,26	0,36	0,38		0,26	0,36	0,38
14	4		Riduzione Tabella A - MAECI	S	C	-0,26	-0,36	-0,56	-0,26	-0,36	-0,56		-0,26	-0,36	-0,56
16	1		Disposizioni riguardanti la continuità del servizio di emissione della Carta europea della disabilità per l'anno 2026, nell'ambito dell'adozione del D.Lgs. di recepimento della direttiva (UE) 2024/2841	S	C	1,6			1,6				1,6		
16	1		Utilizzo delle somme iscritte sul Fondo per il recepimento della normativa europea, di cui all'art. 17, c. 4, della L. 91/2025	S	C	-1,6			-1,6				-1,6		

XIX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Decreto-legge "Disposizioni urgenti in materia fiscale ed economica" (milioni di euro)													
Articolo	Comma	Lettera	Descrizione	E/S	Natura	Saldo netto da finanziare		Fabbisogno		Indebitamento netto			
						2026	2027	2026	2027	2026	2027	2028	
17	1		Risorse a favore dell'Avvocatura dello Stato finalizzate al pagamento, per conto delle parti dalla stessa patrocinata, delle spese degli atti processuali, compreso il contributo unificato	S	C	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
18	1		Incremento del Fondo per interventi strutturali di politica economica (FISPE), di cui all'art. 10, c. 5, del D.L. 282/2004	S	C								
18	2	b)	Riduzione del Fondo finalizzato a incrementare le dotazioni di misure a favore delle imprese, di cui all'art. 1, c. 770, della L. 199/2025	S	K	-537,0		-537,0				-537,0	
18	2	c)	Riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica (FISPE), di cui all'art. 10, c. 5, del D.L. 282/2004	S	C	-37,0	-100,2	-36,4	-99,6	-223,8	-36,4	-99,6	-223,8
18	2	d)	Riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili, di cui all'art. 1, c. 200, della L. 190/2014	S	C		-30,0		-30,0			-30,0	
			Entrate	E		-31,830	-112,750	-32,489	-126,209	-202,100	-32,489	-126,209	-223,400
			Spese	S		-32,000	-112,900	-33,150	-126,850	-202,182	-33,150	-126,850	-223,482
			SALDO			0,170	0,150	0,661	0,641	0,082	0,661	0,641	0,082

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, recante disposizioni urgenti in materia fiscale ed economica.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 72 del 27 marzo 2026.

Disposizioni urgenti in materia fiscale ed economica.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 quinto comma della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di prevedere misure urgenti in materia fiscale;

Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità e urgenza di prevedere misure urgenti per garantire l'operatività delle pubbliche amministrazioni, nonché il regolare svolgimento delle attività economiche;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 27 marzo 2026;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto-legge:

CAPO I

MISURE URGENTI IN MATERIA FISCALE

Articolo 1.

(Modifiche alla decorrenza del nuovo regime IVA delle operazioni permutative)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, il comma 139 è sostituito dal seguente:

« 139. Le disposizioni di cui al comma 138 si applicano alle operazioni effettuate in esecuzione di contratti stipulati o rinnovati a decorrere dal 1° gennaio 2026. ».

2. Sono fatti salvi i comportamenti pregressi adottati anteriormente al 1° gennaio 2026 nonché quelli adottati in conformità all'articolo 1,

comma 138, della legge n. 199 del 2025, dal 1° gennaio 2026 alla data di entrata in vigore del presente decreto. Non si fa luogo, in ogni caso, a rimborsi d'imposta o a rettifiche rispetto all'imposta precedentemente liquidata.

Articolo 2.

(Modifiche al regime fiscale dei lavoratori impatriati)

1. All'articolo 1, comma 154, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: « e dall'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147 » sono sostituite dalle seguenti: « dall'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, e dall'articolo 5 del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209 ».

2. Le disposizioni del presente articolo si applicano nei confronti dei soggetti che trasferiscono la residenza fiscale in Italia a decorrere dal periodo d'imposta 2027.

Articolo 3.

(Rateizzazione della tassazione dell'avviamento negativo nelle operazioni di cessione dell'azienda o di un ramo di essa con continuazione dell'attività e mantenimento degli assetti occupazionali)

1. All'articolo 86 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 5-bis è aggiunto il seguente:

« 5-ter. Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, la differenza, qualora negativa, tra il corrispettivo e il valore dei beni e dei rapporti giuridici che costituiscono l'azienda o il ramo d'azienda, nelle operazioni di cui all'articolo 1, comma 237, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, limitatamente alla quota rilevata nel conto economico, concorre in quote costanti alla formazione del reddito nell'esercizio stesso e nei quattro successivi. ».

2. All'articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dopo il comma 4-octies è aggiunto il seguente:

« 4-nonies. Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, la differenza, qualora negativa, tra il corrispettivo e il valore dei beni e dei rapporti giuridici che costituiscono l'azienda o il ramo d'azienda, nelle operazioni di cui all'articolo 1, comma 237, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, li-

mitatamente alla quota rilevata nel conto economico, concorre in quote costanti alla determinazione del valore della produzione netta nell'esercizio stesso e nei quattro successivi. ».

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2024.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 22,2 milioni di euro per l'anno 2026, in 3 milioni di euro per l'anno 2027 e in 0,6 milioni di euro per l'anno 2028, si provvede ai sensi dell'articolo 18.

Articolo 4.

(Esenzione per gli interessi da titolo obbligazionario corrisposti ai sistemi di garanzia dei depositanti)

1. In considerazione della possibilità di un consistente incremento dei rendimenti, gli interessi e gli altri proventi delle obbligazioni e dei titoli simili corrisposti ai sistemi di garanzia dei depositanti istituiti ai sensi dell'articolo 96 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono esenti dall'imposta sostitutiva di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239. Le disposizioni di cui al primo periodo si applicano agli interessi e agli altri proventi corrisposti a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2028.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 16,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede ai sensi dell'articolo 18.

Articolo 5.

(Differimento dell'applicazione del contributo di cui all'articolo 1, comma 126, della legge 30 dicembre 2025, n. 199)

1. Ferma restando l'attività di adeguamento dei sistemi informativi da parte dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, il contributo di cui all'articolo 1, comma 126, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, non si applica alle spedizioni, ivi indicate, di beni importati anteriormente alla data del 1° luglio 2026.

Articolo 6.

(Disposizione in materia di ritenuta sulle provvigioni)

1. All'articolo 1, comma 142, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, le parole: « dal 1° marzo 2026 » sono sostituite dalle seguenti: « dal 1° maggio 2026 ».

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 14,3 milioni per l'anno 2026, si provvede ai sensi dell'articolo 18.

Articolo 7.

(Modifiche alla disciplina della maggiorazione dell'ammortamento per gli investimenti in beni strumentali)

1. All'articolo 1, comma 427, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, le parole « in beni prodotti in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo, » sono soppresse.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 95,6 milioni di euro per l'anno 2027, 191,5 milioni di euro per l'anno 2028, 297,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2029 e 2030, 267,6 milioni di euro per l'anno 2031, 172 milioni di euro per l'anno 2032, 45,2 milioni di euro per l'anno 2033 e 5,6 milioni di euro per l'anno 2034, si provvede ai sensi dell'articolo 18.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano agli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026.

Articolo 8.

(Misure fiscali in favore delle imprese)

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 770, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, alle imprese che hanno presentato le comunicazioni di cui all'articolo 38, comma 10, primo periodo, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, e che abbiano ricevuto dal GSE la comunicazione che l'investimento risponde tecnicamente ai requisiti di ammissibilità previsti dal decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy* 24 luglio 2024, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 6 agosto 2024, n. 183, spetta, nell'anno 2026, un contributo, sotto forma di credito d'imposta, nel limite di spesa di 537 milioni di euro per l'anno 2026, pari al 35 per cento dell'ammontare del credito d'imposta richiesto con le predette comunicazioni con riferimento agli investimenti relativi agli allegati A e B annessi alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, aumentato delle spese sostenute per adempiere agli obblighi di certificazione.

2. Entro il 30 aprile 2026, il GSE comunica ai soggetti interessati il credito d'imposta utilizzabile dandone preventiva comunicazione all'Agenzia delle entrate.

3. Il credito d'imposta di cui al presente articolo è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello F24 entro il 31 dicembre 2026, decorsi cinque giorni dalla comunicazione del credito utilizza-

bile ai soggetti interessati di cui al comma 2. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e di cui all'articolo 31 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito nonché della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 38 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, e del decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy* 24 luglio 2024, anche ai fini delle attività di controllo.

4. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 537 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede ai sensi dell'articolo 18.

Articolo 9.

(Soglia per l'esenzione dalla ritenuta sui premi erogati agli atleti dilettanti)

1. Sulle somme di cui all'articolo 36, comma 6-*quater*, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, versate agli atleti partecipanti a manifestazioni sportive dilettantistiche dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 31 dicembre 2026, non si applicano le ritenute alla fonte previste dall'articolo 30, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, se l'ammontare complessivo delle somme attribuite nel suddetto periodo dal sostituto d'imposta al medesimo soggetto non supera l'importo di 300 euro; se l'ammontare è superiore a tale importo, le somme sono assoggettate interamente alla ritenuta alla fonte.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in euro 1.380.000 per l'anno 2026, si provvede ai sensi dell'articolo 18.

Articolo 10.

(Modifiche in materia di riscossione coattiva e di riconsegna anticipata dei carichi affidati all'Agenzia delle entrate-Riscossione)

1. All'articolo 3 del decreto legislativo 29 luglio 2024, n. 110, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

« 3-*bis*. Per i soli carichi di cui al comma 3, lettera *b*), relativamente ai quali è decorso il termine di ventiquattro mesi dalla presa in carico, la

richiesta di riconsegna anticipata è effettuata entro sei mesi dalla data di pubblicazione del decreto di cui al richiamato comma 3. ».

2. All'articolo 211 del testo unico in materia di versamenti e riscossione di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

« 3-bis. Per i soli carichi di cui al comma 3, lettera b), relativamente ai quali è decorso il termine di ventiquattro mesi dalla presa in carico, la richiesta di riconsegna anticipata è effettuata entro sei mesi dalla data di pubblicazione del decreto di cui al richiamato comma 3. ».

Articolo 11.

(Ripristino regime esclusione dividendi e regime PEX)

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 58, comma 2, le parole « , con i requisiti di cui al comma 1.1 del medesimo articolo 87, » sono soppresse;

b) all'articolo 59:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Gli utili relativi alla partecipazione al capitale o al patrimonio delle società e degli enti di cui all'articolo 73, nonché quelli relativi ai titoli e agli strumenti finanziari di cui all'articolo 44, comma 2, lettera a), e le remunerazioni relative ai contratti di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), concorrono alla formazione del reddito complessivo, nella misura del 58,14 per cento del loro ammontare, nell'esercizio in cui sono percepiti. Si applica l'articolo 47, per quanto non diversamente previsto dal periodo precedente. »;

2) il comma 1-bis è abrogato;

c) all'articolo 87:

1) il comma 1.1 è abrogato;

2) il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. L'esenzione di cui al comma 1 si applica, alle stesse condizioni ivi previste, alle plusvalenze realizzate e determinate ai sensi dell'articolo 86, commi 1, 2 e 3, relativamente alle partecipazioni al capitale o al patrimonio, ai titoli e agli strumenti finanziari similari alle azioni ai sensi dell'articolo 44, comma 2, lettera a) ed ai contratti di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b). Concorrono in ogni caso alla formazione del reddito per il loro intero ammontare gli utili relativi ai contratti di cui all'articolo

109, comma 9, lettera *b*), che non soddisfano le condizioni di cui all'articolo 44, comma 2, lettera *a*), ultimo periodo. »;

d) all'articolo 89:

1) al comma 2:

1.1) il primo periodo è sostituito dal seguente: « Gli utili distribuiti, in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione, anche nei casi di cui all'articolo 47, comma 7, dalle società ed enti di cui all'articolo 73, comma 1, lettere *a*), *b*) e *c*), non concorrono a formare il reddito dell'esercizio in cui sono percepiti in quanto esclusi dalla formazione del reddito della società o dell'ente ricevente per il 95 per cento del loro ammontare. »;

1.2) al secondo periodo, le parole « , con i requisiti di cui al comma 2.1, lettera *b*), del presente articolo » sono soppresse;

2) il comma 2.1 è abrogato;

3) al comma 3:

3.1) al primo periodo, le parole « , nei quali è detenuta una partecipazione con i requisiti di cui al comma 2.1, lettera *a*), del presente articolo » e le parole « , con i requisiti di cui al comma 2.1, lettera *b*), del presente articolo » sono soppresse;

3.2) al secondo periodo, le parole « , nei quali è detenuta una partecipazione con i requisiti di cui al comma 2.1, lettera *a*), del presente articolo » e le parole « , con i requisiti di cui al comma 2.1, lettera *b*), del presente articolo » sono soppresse;

4) al comma 3-*bis*, lettera *a*), le parole « di valore fiscale non inferiore a 500.000 euro, » sono soppresse.

2. All'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, il comma 3-*ter* è sostituito dal seguente:

« 3-*ter*. La ritenuta è operata a titolo di imposta e con l'aliquota dell'1,20 per cento sugli utili corrisposti alle società e agli enti soggetti ad un'imposta sul reddito delle società negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui ai decreti emanati in attuazione dell'articolo 11, comma 4, lettera *c*), del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, ed ivi residenti, in relazione alle partecipazioni, agli strumenti finanziari di cui all'articolo 44, comma 2, lettera *a*), del predetto testo unico e ai contratti di associazione in partecipazione di cui all'articolo 109, comma 9, lettera *b*), del medesimo testo unico, non relativi a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato. ».

3. All'articolo 55 del testo unico in materia di versamenti e di riscossione, di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, il comma 5 è sostituito dal seguente:

« 5. La ritenuta è operata a titolo di imposta e con l'aliquota dell'1,20 per cento sugli utili corrisposti alle società e agli enti soggetti a un'im-

posta sul reddito delle società negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo inclusi nella lista di cui ai decreti emanati in attuazione dell'articolo 71, comma 4, lettera *c*), e ivi residenti, in relazione alle partecipazioni, agli strumenti finanziari di cui all'articolo 44, comma 2, lettera *a*), del predetto testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 e ai contratti di associazione in partecipazione di cui all'articolo 109, comma 9, lettera *b*), del medesimo testo unico, non relativi a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato. ».

4. I commi da 51 a 55 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, sono abrogati.

5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2026.

6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 35,2 milioni di euro per l'anno 2026, 43,9 milioni di euro per l'anno 2027, 45,1 milioni di euro per l'anno 2028 e 45,4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029, si provvede ai sensi dell'articolo 18.

Articolo 12.

(Modifica dell'imposta di bollo sui conti correnti intestati a soggetti diversi dalle persone fisiche)

1. All'articolo 13, comma 2-*bis*, lettera *b*), della tariffa, parte I, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e all'articolo 9, comma 3, lettera *b*), della tariffa, parte I, di cui all'Allegato 3 al testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e di altri tributi indiretti, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2025, n. 123, le parole « euro 100,00 » sono sostituite dalle seguenti « euro 118,00 ».

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica agli estratti conto e ai rendiconti emessi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente articolo.

CAPO II

ULTERIORI MISURE URGENTI

Articolo 13.

(Misure urgenti recanti proroghe in favore delle fondazioni lirico-sinfoniche e per garantire l'operatività di CONSAP)

1. All'articolo 1, comma 830, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 le parole « 2026 » sono sostituite dalle seguenti: « 2028 ».

2. All'articolo 1, comma 607, primo periodo, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, le parole « pari a 192 milioni di euro, » sono soppresse; le parole: « nell'anno 2025 » sono sostituite dalle seguenti: « nell'anno 2026 »; le parole « per il triennio 2022-2024 » sono sostituite dalle seguenti « per il triennio 2023-2025 ».

3. All'articolo 1, comma 763, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: « dal 2023 al 2025 » sono sostituite dalle seguenti: « dal 2023 al 2026 ».

4. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a euro 2.250.000 per ciascuno degli anni 2026 e 2027, e dal comma 3, pari a euro 500.000 per l'anno 2026, si provvede ai sensi dell'articolo 18.

Articolo 14.

(Misure in materia di crediti contributivi e di esigenze indifferibili di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è determinata in due punti la maggiorazione di cui all'articolo 13, primo comma, del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1981, n. 537.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 4 milioni di euro per l'anno 2026, 12,2 milioni di euro per l'anno 2027 e 16,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028, si provvede ai sensi dell'articolo 18.

3. Gli uffici di amministrazioni pubbliche con sede in Tunisia sono autorizzati a stipulare per le attività di vigilanza, pulizia e manutenzione degli immobili, nei casi in cui l'ordinamento locale non consente il ricorso a contratti di appalto, contratti regolati esclusivamente dalla legge locale ai quali non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 1, lettera c), della legge 5 febbraio 1992, n. 91. I contratti di cui al presente comma non sono stipulati per mansioni proprie del personale di cui alla parte seconda, titolo VI, del decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1967, n. 18. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di euro 258.150 per l'anno 2026, di euro 361.410 per l'anno 2027, di euro 379.481 per l'anno 2028, di euro 398.412 per l'anno 2029, di euro 419.064 per l'anno 2030, di euro 438.855 per l'anno 2031, di euro 461.228 per l'anno 2032, di euro 484.462 per l'anno 2033, di euro 508.556 per l'anno 2034, di euro 534.371 per l'anno 2035 e di euro 561.089 a decorrere dall'anno 2036.

4. Agli oneri derivanti dal comma 3, pari a euro 258.150 per l'anno 2026, a euro 361.410 per l'anno 2027, a euro 379.481 per l'anno 2028, a euro 398.412 per l'anno 2029, a euro 419.064 per l'anno 2030, a euro 438.855 per l'anno 2031, a euro 461.228 per l'anno 2032, a euro 484.462 per l'anno 2033, a euro 508.556 per l'anno 2034, a euro 534.371 per l'anno 2035 e a euro 561.089 annui a decorrere dall'anno

2036, si provvede mediante riduzione per euro 258.150 per l'anno 2026, euro 361.410 per l'anno 2027 ed euro 561.089 annui a decorrere dall'anno 2028 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Articolo 15.

(Disposizioni in materia di educazione finanziaria)

1. All'articolo 24-*bis* del decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2017, n. 15, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, secondo periodo, dopo le parole « e la sistematicità » sono inserite le seguenti: « , nonché il miglioramento della qualità »;

b) al comma 3, lettera *a)*, le parole « che gli interventi siano continui nel tempo, promuovendo lo scambio di informazioni tra i soggetti e la diffusione delle relative esperienze, competenze e buone pratiche, » sono sostituite dalle seguenti: « , attraverso *standard* qualitativi adeguati alla complessità dei contenuti diffusi, la corretta sinergia tra soggetti presenti nonché la loro indipendenza e terzietà, nonché la continuità nel tempo degli interventi »;

c) al comma 7, le parole « dal comma 9 » sono sostituite dalle seguenti: « dai commi 8-*bis* e 9 »;

d) al comma 8:

1) al primo periodo, le parole « composto da undici membri » sono sostituite dalle seguenti: « composto da dodici membri »;

2) al secondo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , uno dal Corpo della guardia di finanza »;

e) dopo il comma 8 è inserito il seguente:

« 8-*bis*. Per lo svolgimento dei compiti previsti dal presente articolo il Comitato nazionale per l'educazione economica e finanziaria può avvalersi di un contingente di consulenti o esperti nella materia, nominati ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, scelti anche tra soggetti estranei alla pubblica amministrazione cui è riconosciuto un compenso massimo annuo di euro 30.000 al lordo dei contributi previdenziali e degli oneri fiscali a carico dell'amministrazione,

nel limite di spesa di euro 180.000 annui, a valere sulle risorse di cui al comma 11. »;

f) al comma 9 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « È fatta altresì salva la corresponsione al direttore del Comitato o ad altro membro da questi delegato dei rimborsi delle spese effettivamente documentate per la partecipazione a convegni, riunioni o iniziative, nazionali e internazionali, strettamente connessi all'espletamento delle funzioni istituzionali, a valere sui fondi previsti dal comma 11. ».

Articolo 16.

(Disposizioni per garantire la continuità del servizio di emissione della Carta europea della disabilità per l'anno 2026)

1. Nelle more dell'adozione del decreto legislativo di recepimento della direttiva (UE) 2024/2841, al fine di assicurare la continuità del servizio di emissione della Carta europea della disabilità per l'anno 2026, è autorizzata la spesa di 1,6 milioni di euro per l'anno 2026, cui si fa fronte mediante utilizzo delle somme iscritte sullo stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 17, comma 4, della legge 13 giugno 2025, n. 91.

Articolo 17.

(Disposizioni in materia di contributo unificato per gli Enti patrocinati dall'Avvocatura dello Stato)

1. Per garantire il rispetto delle tempistiche processuali, a decorrere dall'anno 2026 è autorizzata la spesa di 500.000 euro annui in favore dell'Avvocatura dello Stato, per il pagamento delle spese degli atti processuali, compreso il contributo unificato, per conto delle parti dalla stessa patrocinate.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede ai sensi dell'articolo 18.

Articolo 18.

(Disposizioni finanziarie)

1. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 27 milioni di euro per l'anno 2035.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 e dagli articoli 3, comma 2, 4, comma 1, 6, comma 1, 7, comma 1, 8, comma 1, 9, comma 1, 11,

comma 1, 13, commi 1 e 3, 14, comma 1, valutati in 93,88 milioni di euro per l'anno 2026, 171,5 milioni di euro per l'anno 2027, 270,2 milioni di euro per l'anno 2028, 359,1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2029 e 2030, 329,2 milioni di euro per l'anno 2031, 233,6 milioni di euro per l'anno 2032, 106,8 milioni di euro per l'anno 2033, 67,2 milioni di euro per l'anno 2034 e 61,6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2035, e pari a 540,25 milioni di euro per l'anno 2026, 2,75 milioni di euro per l'anno 2027, 0,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2028 al 2034, 27,5 milioni di euro per l'anno 2035 e 0,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2036, si provvede:

a) quanto a 60,3 milioni di euro per l'anno 2026, 44,2 milioni di euro per l'anno 2027, 46,8 milioni di euro per l'anno 2028, 52,4 milioni di euro per l'anno 2029, 50,6 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2030 al 2034, 89,9 milioni di euro per l'anno 2035 e 50,6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2036, mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dagli articoli 1, comma 1, 3, comma 2, 7, comma 1, 12, comma 1, e delle minori spese derivanti dall'articolo 7, comma 1;

b) quanto a 537 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 770, della legge 30 dicembre 2025, n. 199;

c) quanto a 37 milioni di euro per l'anno 2026, 100,2 milioni di euro per l'anno 2027, 223,8 milioni di euro per l'anno 2028, 307,1 milioni di euro per l'anno 2029, 208,9 milioni di euro per l'anno 2030, 79 milioni di euro per l'anno 2031, 84,5 milioni di euro per l'anno 2032, 39,7 milioni di euro per l'anno 2033, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

d) quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2027, 100 milioni di euro per l'anno 2030, 200 milioni di euro per l'anno 2031, 99 milioni di euro per l'anno 2032, 17 milioni di euro per l'anno 2033, 17,1 milioni di euro per l'anno 2034 e 11,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2036, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

3. Fermo restando quanto previsto ai commi 1 e 2, e agli articoli 2, 5, 10, 14, comma 3, 15 e 16, le amministrazioni interessate provvedono alle attività previste dal presente decreto mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 19.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 marzo 2026

MATTARELLA

MELONI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

GIORGETTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli*: NORDIO